

MARR S.p.A.

CODICE DI AUTODISCIPLINA

* * * * *

Il presente Codice di Autodisciplina è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione di MARR S.p.A. del 20 marzo 2007

CODICE DI AUTODISCIPLINA

INDICE

1. Ruolo del Consiglio di Amministrazione
2. Composizione del Consiglio di Amministrazione
3. Amministratori indipendenti
4. Amministratore Delegato
5. Trattamento delle informazioni riservate
6. Istituzione e funzionamento dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione
7. Nomina degli Amministratori
8. Remunerazione degli Amministratori
9. Sistema di Controllo interno
10. Interessi degli Amministratori e operazioni con parti correlate
11. Sindaci
12. Rapporti con gli azionisti

CODICE DI AUTODISCIPLINA

1. Ruolo del Consiglio di Amministrazione

1.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo collegiale preposto all'Amministrazione della Società. Si riunisce con regolare cadenza e si organizza ed opera in modo da garantire un effettivo ed efficace svolgimento delle proprie funzioni. Ha competenza e pieni poteri di natura ordinaria e di natura straordinaria, nel rispetto delle applicabili discipline di legge e di regolamento, nonché delle regole statutarie vigenti e del Codice di Autodisciplina.

1.2. Il conferimento di deleghe non esclude la competenza del Consiglio che resta in ogni caso titolare di un superiore potere di indirizzo e controllo sulla generalità dell'attività della Società nelle sue varie componenti. In quanto investito di responsabilità di indirizzo e controllo, il Consiglio è destinatario di puntuale e tempestiva informazione da parte dei titolari di deleghe in relazione all'attività svolta nell'esercizio delle deleghe stesse. I poteri di indirizzo e di controllo si estendono all'insieme delle società controllate da MARR S.p.A., fermi i limiti connessi alla individualità dei soggetti giuridici coinvolti.

1.3. Ferma la competenza esclusiva del Consiglio nelle materie non delegabili ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile e della normativa vigente (a titolo esemplificativo: bilancio e relazioni periodiche), il Consiglio:

a) esamina ed approva i piani strategici, industriali, finanziari della Società e del Gruppo, il sistema di governo societario della Società e la struttura del Gruppo.

In particolare:

- esamina ed approva i piani pluriennali della Società;
- valuta ed approva il budget annuale della Società;
- esamina e valuta la documentazione di rendiconto periodico contemplata dalla

normativa vigente, da sottoporre al Collegio Sindacale;

b) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale dell'emittente e delle controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli Amministratori delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse

c) attribuisce e revoca le deleghe al Presidente, e all'Amministratore Delegato, definendo i limiti, le modalità di esercizio e la periodicità, comunque non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;

d) determina, esaminate le proposte dell'apposito Comitato e sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione del Presidente, dell'Amministratore Delegato e degli Amministratori che ricoprono particolari cariche e, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del Consiglio;

e) valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dal Comitato Esecutivo (ove nominato), dall'Amministratore Delegato e dal Comitato per il controllo interno, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;

f) esamina ed approva preventivamente le operazioni della Società e delle sue controllate quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario, con particolare riferimento alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale, alle operazioni con parti correlate; a tal fine stabilisce criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;

g) effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati, eventualmente esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in consiglio sia ritenuta opportuna;

h) fornisce informativa, nella relazione sul governo societario, sulle modalità di applicazione del presente art. 1 e, in particolare, sul numero delle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo, ove presente, tenutesi nel corso dell'esercizio e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore.

i) redige ed adotta le regole di *corporate governance* aziendale;

l) ferme le competenze assembleari, provvede alla predisposizione ed attuazione di piani di incentivazione azionaria.

Nelle situazioni che implicano o possono implicare conflitti di interesse, così come nelle operazioni con parti correlate, gli Amministratori devono informare con urgenza il Collegio Sindacale, tenendo conto delle eventuali sue osservazioni.

Il Consiglio può nominare consulenti esterni per questioni di particolare rilevanza ogni qualvolta lo ritenga necessario.

1.4. Gli Amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per gli Azionisti. Gli Amministratori accettano la carica quando ritengono di potere dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenuto conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Il consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai consiglieri nelle predette società.

1.5. Il consiglio esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco nelle società di cui al paragrafo precedente che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore dell'emittente. A tal fine individua criteri generali differenziati in ragione dell'impegno connesso a ciascun ruolo (di consigliere esecutivo, non esecutivo o indipendente), anche in relazione alla

natura e alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti nonché alla loro eventuale appartenenza al gruppo dell'emittente; può altresì tenersi conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del consiglio¹.

- 1.6. Qualora l'assemblea, per far fronte ad esigenze di carattere organizzativo, autorizzi in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 codice civile, il Consiglio di Amministrazione valuta nel merito ciascuna fattispecie problematica e segnala alla prima assemblea utile eventuali criticità. A tal fine, ciascun amministratore informa il consiglio, all'atto dell'accettazione della nomina, di eventuali attività esercitate in concorrenza con l'emittente e, successivamente, di ogni modifica rilevante.

2. Composizione del Consiglio di Amministrazione

- 2.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da amministratori esecutivi e non esecutivi così come definiti dal Codice di Autodisciplina redatto da Borsa Italiana S.p.A.
- 2.2 Gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze alle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni equilibrate e prestando particolare cura alle aree in cui possono manifestarsi conflitti di interesse.
- 2.3 Il numero, la competenza, l'autorevolezza e la disponibilità di tempo degli amministratori non esecutivi sono tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.

¹ Il Consiglio di Amministrazione con delibere in data 20 marzo 2007 ed in data 12 maggio 2008, secondo quanto richiesto dal criterio applicativo I.C.3 del Codice di Autodisciplina, ha espresso il seguente orientamento in merito al cumulo degli incarichi degli amministratori:

- a) un amministratore esecutivo non dovrebbe ricoprire
 - i) la carica di consigliere esecutivo in altra società quotata, italiana o estera, ovvero in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a 5 miliardi di euro;
 - ii) la carica di consigliere non esecutivo o sindaco in più di tre delle predette società;
- b) un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella società, non dovrebbe ricoprire
 - i) la carica di consigliere esecutivo in più di una società quotata, ovvero in più di due società finanziarie, bancarie, assicurative od aventi un patrimonio netto superiore a 5 miliardi di euro;
 - ii) la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco in più di dieci delle predette società.

Restano escluse dal limite di cumulo le cariche ricoperte in società del gruppo MARR.

- 2.4 Il Consiglio di Amministrazione si adopera affinché si eviti la concentrazione di cariche sociali in una sola persona.
- 2.5 Il Consiglio di Amministrazione, allorché abbia conferito deleghe gestionali al presidente, fornisce adeguata informativa nella relazione annuale sul governo societario in merito alle ragioni di tale scelta organizzativa
- 2.6 Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla carica. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura che gli amministratori partecipino ad iniziative volte ad accrescere la loro conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, avuto anche riguardo al quadro normativo di riferimento, affinché essi possano svolgere efficacemente il loro ruolo.
- 2.7 Nel caso in cui il presidente del consiglio di amministrazione sia il principale responsabile della gestione dell'impresa (chief executive officer), come pure nel caso in cui la carica di presidente sia ricoperta dalla persona che controlla la Società, il consiglio designa un amministratore indipendente quale lead independent director, che rappresenti un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli che sono indipendenti ai sensi del successivo articolo 3.

3. Amministratori indipendenti

- 3.1. Nel Consiglio di Amministrazione sono presenti tre Amministratori indipendenti come definiti dal Codice di Autodisciplina dal Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e dalle relative Istruzioni.
- 3.2. Dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente almeno una volta all'anno, il Consiglio di Amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o comunque a disposizione della Società, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore. Il Consiglio di Amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, in occasione della nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario, specificando con adeguata motivazione se siano stati adottati

parametri differenti da quelli indicati nei presenti criteri applicativi.

- 3.3. Il Collegio Sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea
- 3.4. Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri amministratori.

4. Amministratore Delegato

- 4.1. L'Amministratore Delegato è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
- 4.2. All'Amministratore Delegato sono attribuiti i seguenti ruoli e competenze:
 - a) assicurare la tempestiva e valida formulazione, per le aree di sua competenza e ai fini della valutazione e delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, di obiettivi, strategie, scelte macro organizzative e di politiche per lo sviluppo, la conduzione e la gestione della Società;
 - b) rispondere al Consiglio di Amministrazione dello sviluppo, conduzione e gestione della Società. Più precisamente è responsabile dei risultati, sulla base degli obiettivi, delle strategie e delle politiche approvate.
- 4.3. All'Amministratore Delegato sono conferiti i poteri inerenti le proprie competenze.
- 4.4. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, fornisce adeguata informazione sulle competenze attribuite all'Amministratore Delegato.

5. Trattamento delle Informazioni riservate

- 5.1. L'Amministratore Delegato assicura la corretta gestione delle informazioni riservate; a tal fine esso propone al Consiglio di Amministrazione l'adozione di procedure per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.
- 5.2. Tutti gli Amministratori e i Sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti ed a rispettare le procedure adottate per la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

6. Istituzione e funzionamento dei comitati interni al Consiglio di amministrazione

- 6.1 Il Consiglio di Amministrazione istituisce al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive e consultive.
- 6.2 L'istituzione e il funzionamento dei comitati all'interno del Consiglio di Amministrazione rispondono ai seguenti criteri:
 - a) i comitati sono composti da non meno di tre membri;
 - b) i compiti dei singoli comitati sono stabiliti con la deliberazione con cui sono costituiti e possono essere integrati o modificati con successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
 - c) le funzioni che il Codice di Autodisciplina attribuisce a diversi comitati possono essere distribuite in modo differente o demandate ad un numero di comitati inferiore a quello previsto, purché si rispettino le regole per la composizione di volta in volta indicate dal Codice e si garantisca il raggiungimento degli obiettivi sottostanti;
 - d) le riunioni di ciascun comitato sono verbalizzate;
 - e) nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La Società mette a disposizione dei comitati risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti, nei limiti del *budget* approvato dal consiglio;
 - f) alle riunioni di ciascun comitato possono partecipare soggetti che non ne sono membri su invito del comitato stesso, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno;

g) la Società fornisce adeguata informativa, nell'ambito della relazione sul governo societario, sull'istituzione e sulla composizione dei comitati, sul contenuto dell'incarico ad essi conferito e sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'esercizio, precisando il numero delle riunioni tenutesi e la relativa percentuale di partecipazione di ciascun membro.

7. Nomina degli Amministratori

7.1 Le liste di candidati alla carica di Amministratore, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi del precedente articolo 3, sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea. Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet della Società

7.2 Il Consiglio di Amministrazione valuta se costituire al proprio interno un Comitato per le proposte di nomina alla carica di Amministratore composto, in maggioranza, da amministratori indipendenti.

8. Remunerazione degli Amministratori

8.1. Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un "Comitato per la remunerazione" composto da Amministratori non esecutivi la maggioranza dei quali indipendenti

8.2. Il Comitato per la remunerazione:

- formula proposte al Consiglio per la remunerazione dell'Amministratore Delegato e degli Amministratori che ricoprono particolari cariche. Ai lavori del Comitato può partecipare il Presidente del Collegio Sindacale.
- valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dagli amministratori delegati e formula al Consiglio di

Amministrazione raccomandazioni generali in materia.

- 8.3. Il “Comitato per la remunerazione” nomina al proprio interno un Coordinatore.
- 8.4. Una parte significativa della remunerazione dell'Amministratore Delegato e dell'alta direzione della Società, è legata ai risultati economici conseguiti dalla Società e, eventualmente, al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal Consiglio di Amministrazione ovvero, nel caso dell'alta direzione dall'Amministratore Delegato.
- 8.5. La remunerazione degli amministratori non esecutivi è commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto conto dell'eventuale partecipazione ad uno o più comitati. La remunerazione stessa non è - se non per una parte non significativa - legata ai risultati economici conseguiti dall'emittente. Gli amministratori non esecutivi non sono destinatari di piani di incentivazione a base azionaria, salvo motivata decisione dell'assemblea dei soci.
- 8.6. Nessun amministratore prende parte alle riunioni del Comitato per la Remunerazione in cui vengono formulate le proposte al Consiglio di Amministrazione relative alla propria remunerazione.

9. Sistema di Controllo interno

- 9.1 Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.
- 9.2 Il Consiglio di Amministrazione valuta l'adeguatezza del sistema interno rispetto alle caratteristiche della Società.
- 9.3 Il Consiglio di Amministrazione assicura che le proprie valutazioni e decisioni relative al sistema di controllo interno, alla approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali ed ai rapporti tra la Società ed il revisore esterno siano supportate da un'adeguata attività istruttoria. A tal fine il Consiglio di Amministrazione costituisce un comitato interno, composto da tre amministratori indipendenti di cui almeno uno con adeguata esperienza in materia

contabile e finanziaria, da valutarsi al momento della nomina.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione, con l'assistenza del comitato per il controllo interno:

- a) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti all'emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;
- b) individua un amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno;
- c) valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- d) descrive, nella relazione sul governo societario, gli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso.
- e) su proposta dell'Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e sentito il parere del comitato per il controllo interno, nomina e revoca un preposto al controllo interno e ne definisce la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali.

9.5 Il Consiglio di Amministrazione esercita le proprie funzioni relative al sistema di controllo interno tenendo in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le *best practices* esistenti in ambito nazionale e internazionale. Una particolare attenzione è rivolta ai modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

9.6 L'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del controllo interno:

- cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla Società e dalle sue controllate, e li sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione
- dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, provvedendo alla progettazione e gestione del sistema di controllo interno, verificandone costantemente

l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza; si occupa inoltre dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;

- propone al Consiglio di Amministrazione la nomina, la revoca e la remunerazione di un preposto al controllo interno.

9.7 Il Comitato per il controllo interno, oltre ad assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti indicati nel punto 9.4:

a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;

b) su richiesta dell'amministratore esecutivo all'uopo incaricato, esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;

c) esamina il piano di lavoro preparato dal preposto al controllo interno nonché le relazioni periodiche da questo predisposte;

d) valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;

e) vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile;

f) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione;

g) riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

9.8 Ai lavori del comitato per il controllo interno partecipa il presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco da lui designato.

9.9 Il preposto al controllo interno:

a) è incaricato di verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante;

b) non è responsabile di alcuna area operativa e non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, ivi inclusa l'area amministrazione e finanza;

- c) ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico;
- d) dispone di mezzi adeguati allo svolgimento della funzione assegnata;
- e) riferisce del suo operato all'Amministratore Delegato, al comitato per il controllo interno ed al Collegio Sindacale. In particolare, riferisce circa le modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento ed esprime la sua valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno a conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo.

La Società istituisce una funzione di *internal audit*. Il preposto al controllo interno si identifica con il responsabile di tale funzione aziendale.

10. Interessi degli Amministratori e operazioni con parti correlate

- 10.1. Il Consiglio di Amministrazione adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, e quelle poste in essere con parti correlate vengano compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale.
- 10.2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il comitato per il controllo interno, stabilisce le modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni poste in essere dall'emittente, o dalle sue controllate, con parti correlate. Definisce, in particolare, le specifiche operazioni (ovvero determina i criteri per individuare le operazioni) che debbono essere approvate previo parere dello stesso comitato per il controllo interno
- 10.3. il Consiglio di Amministrazione adotta soluzioni operative idonee ad agevolare l'individuazione ed una adeguata gestione delle situazioni in cui un amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi.

11. Sindaci

- 11.1 Le liste di candidati alla carica di Sindaco, accompagnate da un'esauriente informazione riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, sono depositate presso la sede sociale della Società almeno quindici giorni

prima della data prevista per l'Assemblea, ovvero al momento del deposito delle liste. Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet della Società.

- 11.2 I Sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal Codice di Autodisciplina redatto da Borsa Italiana S.p.a. con riferimento agli amministratori. Il Collegio verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale, esponendo l'esito di tale verifica nella relazione sul governo societario.
- 11.3 I sindaci accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.
- 11.4 Il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'emittente informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il presidente del Consiglio di Amministrazione circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.
- 11.5 Il Collegio Sindacale vigila sull'indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati all'emittente ed alle sue controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima.
- 11.6 Nell'ambito delle proprie attività i sindaci possono chiedere alla funzione di *internal audit* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali.
- 11.7 Il Collegio Sindacale e il comitato per il controllo interno si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

12. Rapporti con gli azionisti

- 12.1 Il Consiglio di Amministrazione si adopera per rendere tempestivo e agevole l'accesso alle informazioni concernenti l'emittente che rivestono

rilievo per i propri azionisti, in modo da consentire a questi ultimi un esercizio consapevole dei propri diritti. A tal fine la Società istituisce un'apposita sezione nell'ambito del proprio sito internet, facilmente individuabile ed accessibile, nella quale sono messe a disposizione le predette informazioni, ivi incluse, le modalità previste per la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in assemblea, la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno e le liste di candidati alle cariche di amministratore e di sindaco con l'indicazione delle relative caratteristiche personali e professionali.

- 12.2 Il Consiglio di Amministrazione assicura che venga identificato un responsabile incaricato della gestione dei rapporti con gli azionisti e valuta periodicamente l'opportunità di procedere alla costituzione di una struttura aziendale incaricata di tale funzione.
- 12.3 Con cadenza periodica vengono organizzati incontri con esponenti della comunità finanziaria italiani ed esteri.
- 12.4 Il Consiglio di amministrazione si adopera per ridurre i vincoli e gli adempimenti che rendano difficoltoso od oneroso l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli azionisti.
- 12.5 Alle Assemblee, di norma, partecipano tutti gli Amministratori e Sindaci.
- 12.6 Le Assemblee sono occasione anche per la comunicazione agli Azionisti di informazioni sulla Società, nel rispetto della disciplina sulle informazioni privilegiate. In particolare, il Consiglio di Amministrazione riferisce in assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.
- 12.7 Il Consiglio di Amministrazione propone alla approvazione dell'assemblea un regolamento che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento delle Assemblee, garantendo il diritto di ciascun Socio di prendere la parola sugli argomenti in discussione.
- 12.8 Il Consiglio di Amministrazione, in caso di variazioni significative nella capitalizzazione di mercato delle azioni dell'emittente o nella composizione della sua compagine sociale, valuta l'opportunità di proporre

all'assemblea modifiche dello statuto in merito alle percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze.